

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A CANONE ED A MISURA OCCORRENTI AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO GESTITO DA ACER RAVENNA NELLA PROVINCIA DI RAVENNA

CIG 79784709B8

INFORMAZIONI GENERALI

Con Delibera del CdA n. 71 del 12.07.2019 A.C.E.R. Ravenna ha deliberato di affidare i servizi necessari al mantenimento del patrimonio da essa gestito.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Per l’espletamento della presente gara, A.C.E.R. Ravenna si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito SATER), accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/> (in seguito sito).

Codice NUTS: ITH57

CIG 79784709B8

CUP: J72H19000030005

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è individuato Ing. Daniela Pellegrini

Termine di scadenza per la presentazione offerte: ore **12:00** del giorno **26/08/2019**.

1. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l’espletamento della presente gara, A.C.E.R. Ravenna si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito SATER), accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/> (in seguito sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- attrezzatura necessaria per partecipare alla procedura informatizzata;

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al SATER: <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Ai sensi dell'art. 52 del Codice, la presentazione dell'offerta, i chiarimenti, le comunicazioni e tutti gli altri scambi di informazioni relativi alla procedura in oggetto saranno effettuati esclusivamente per via telematica e, in particolare, attraverso il Sistema SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dal presente disciplinare (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).

2. REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla procedura gli operatori dovranno provvedere alla registrazione sulla piattaforma al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. La registrazione può essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

Elaborato 1	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
Elaborato 2	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA;
Elaborato 3	ELENCO IMMOBILI GESTITI DA A.C.E.R. RAVENNA;
Elaborato 4	ELENCO GESTIONE SERVIZI;
Elaborato 5	PRESCRIZIONI TECNICHE;
Elaborato 6	E.P.U. ;
Elaborato 6.1	E.P.U. SERVIZI A CANONE;
Elaborato 6.2	E.P.U. SERVIZI A MISURA EXTRA CANONE;
Elaborato 6.3	E.P.U. LAVORI E OPERE EXTRA CANONE;
Elaborato 7	STIMA SERVIZI / LAVORI;
Elaborato 7.1	STIMA SERVIZI A CANONE;
Elaborato 7.2	STIMA SERVIZI A MISURA EXTRA CANONE;
Elaborato 7.3	STIMA LAVORI E OPERE EXTRA CANONE;
Elaborato 8	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
Elaborato 9	ALL "B" ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI;
Elaborato 10	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA;
Elaborato 11	FASCICOLO DELL'OPERA;
Elaborato 12	REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FRA ENTE GESTORE ED ASSEGNATARI;
Elaborato 13	SCHEMA DI CONTRATTO

BANDO DI GARA;
DISCIPLINARE DI GARA;

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SATER al seguente link:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impresa/bandi-altri-enti/bandi-eavvisi-altri-enti> nella sezione riservata all'appalto.

Il disciplinare e tutti gli elaborati sono consultabili altresì sul sito di A.C.E.R. Ravenna https://www.acerravenna.it/bandi_gara_attivi

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso il sistema telematico, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e quindi **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/08/2019**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate entro il termine prefissato verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e quindi entro le **ore 12:00 del giorno 20/08/2019**.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate mediante il Sistema SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

Tutte le richieste di chiarimenti ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito di A.C.E.R. Ravenna https://www.acerravenna.it/bandi_gara_attivi

3.4 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo pec o, solo per gli operatori aventi sede in un altro Stato membro, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale eleggono domicilio. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti indicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "*Registrazione e funzioni base*" e "*Gestione anagrafica*" accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o

consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO DELL'APPALTO - DURATA

4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto le attività di manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà od in gestione ad A.C.E.R. Ravenna, la cui consistenza, alla data del 11.07.2019, è descritta nell'elaborato *“Elenco degli Immobili”*.

Si intendono comprese nell'oggetto dell'appalto altresì tutte le pertinenze degli alloggi, quali cantine / garage / proservizi etc., anche se non espressamente richiamate in elenco.

Le prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'elaborato 5 *“Prescrizioni Tecniche”*, nell'elaborato 12 *“Regolamenti per la ripartizione degli oneri fra ente gestore ed assegnatari”* per alloggi E.R.P., corredato dalle note esplicative vincolanti e nel presente Disciplinare di Gara.

L'appalto, si configura quale appalto misto a prevalenza servizi, in linea con le disposizioni normative nazionali e comunitarie (art. 28 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i) e con le interpretazioni dell'ANAC (Det.7/2015).

Le attività comprendono:

SERVIZI COMPENSATI A CANONE

- Servizio di riparazione su chiamata;
- Pronto intervento e reperibilità;
- Interventi di manutenzione nella sede A.C.E.R. Ravenna, comprensivo del servizio di conduzione pompa di calore;
- Servizio di assistenza, aggiornamento e sviluppo del sistema informatico Hyper Fabbricati già in uso presso A.C.E.R. Ravenna;
- Gestione Tecnica;
- Dichiarazione di Rispondenza Impiantistica;
- Servizio di Call Center;
- Prima accensione di caldaie esistenti (in occasione di nuove assegnazioni di alloggi);
- Servizio di verifica coperture;

SERVIZI EXTRA CANONE COMPENSATI A MISURA

1) Programmati a misura

- Conduzione centrali termiche;
- Conduzione autoclavi;
- Gestione e manutenzione impianti ed attrezzature antincendio;
- Gestione e mantenimento impianti solari e fotovoltaici;
- Conduzione impianti elevatori con e senza Sim;
- Servizio lettura contatori acqua e ripartitori di calore;
- Servizio di controllo della presenza di Legionella;
- Servizio di manutenzione a cancelli e serrande;
- Servizio di verifica linee vita.

2) A richiesta a misura

- Spurghi ed affini;
- Verde e disinfestazione;
- Porte antintrusione;
- Facchinaggio per traslochi;
- Verifica impianti di messa a terra nei fabbricati in gestione diretta;
- Prestazione per accatastamento di fabbricati ed immobili;
- Sanificazione in immobili in precarie condizioni igieniche;
- Video ispezioni di canne fumarie;
- Verifica composizione chimica di pavimenti, cappe aspiranti, scarichi, tubi, canne fumarie;
- Valutazione della stabilità di un'alberatura (VTA).

LAVORI ED OPERE EXTRA CANONE

Lavori di riparazione a seguito di guasto, compensati “*a misura*”, definiti come da elenco prezzi unitari a base di gara in conseguenza di richiesta d'intervento/chiamata su esplicita autorizzazione da parte della Stazione appaltante (a titolo esemplificativo e non esaustivo);

- lavori edili ed affini;
- lavori di adeguamento normativo degli edifici e dei relativi impianti;
- lavori di ripristino di danni dovuti a calamità naturale, incendi, atti vandalici;
- lavori conseguenti alla assistenza allo sfratto.

5. DURATA

Il contratto ha la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi e lavori e potrà essere rinnovato di anno in anno – ad insindacabile giudizio di A.C.E.R. Ravenna - per ulteriori tre anni.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (comunque non superiore a sei mesi). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

6. IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto, calcolato sulla durata di 4 anni, è pari ad Euro 11.680.000,00 (Euro undicimilioneisecentottantamila / 00) I.V.A. esclusa, di cui :

Tabella n. 1

	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA A+B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA C+D
	Importo esecuzione dei servizi e prestazioni (importo Annuo)	Costi della sicurezza per l'attuazione del PSC - D.Lgs 81/08 non soggetti a ribasso (importo annuo)	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO	Importo complessivo dei servizi e prestazioni (durata 4 anni)	Costo complessivo della sicurezza non soggetti a ribasso (durata 4 anni)	IMPORTO COMPLESSIVO
Servizi a canone	859.972,00	27.238,00	887.210,00	3.439.888,00	108.952,00	3.548.840,00
Servizi extracanone	904.154,00	28.636,00	932.790,00	3.616.616,00	114.544,00	3.731.160,00
Lavori extracanone	1.054.130,00	45.870,00	1.100.000,00	4.216.520,00	183.480,00	4.400.000,00
TOTALE	2.818.256,00	101.744,00	2.920.000,00	11.273.024,00	406.976,00	11.680.000,00
Di cui :						
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Annuo			101.744,00	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso complessivo		406.796,00
Base d'asta Annuo			2.818.256,00	Base d'asta Complessivo		11.273.024,00

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'incidenza del

costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 63.60% (pari ad € 1.856.260,00)

L'appalto potrà essere prorogato per ulteriori 6 mesi, nelle more dell'aggiudicazione del nuovo contratto, per un importo massimo pari ad euro 1.460.000,00.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, c.2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e lettera g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, c.2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c.8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.

7.1 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- dovrà essere presentato l'Allegato n. 5) "*Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei – Consorzi Ordinari– Geie*";
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. "*Documento di Gara Unico*

Europeo” (Allegato n. 1) e l’ Allegato n. 3) “*Dichiarazioni Integrative*”;

- l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.

Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, **a pena di esclusione**, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di servizi e lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti possiedano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ed ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

7.2 PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei servizi e dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente, il D.G.U.E. "*Documento di Gara Unico Europeo*" (Allegato n. 1), secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 13). e la "*Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*" presente in calce all' Allegato 3) "*Dichiarazioni Integrative*".

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Anche ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi e dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

7.3 PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

7.4 PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l'art. 45 del Codice e l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell'art. 216. c.14 del Codice).

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

È ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

8. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;

- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “*Collegio Sindacale*” o membri del “*Comitato per il controllo sulla gestione*”;
- membri del “*Consiglio di Gestione*” e membri del “*Consiglio di sorveglianza*”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori *ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, in caso di affidamento del controllo contabile ad una Società di Revisione, dovrà essere resa anche nei confronti di quest'ultima (Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza del 22 ottobre 2018, n. 6016).

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta

penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei servizi e/o dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

8.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

8.2 REQUISITI DI IDONEITA'

- A. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
- B. Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente

8.3 REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALE

8.3.1 Requisiti tecnici relativi ai servizi

- A. **A pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 83, commi 4 e 5 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere un fatturato specifico minimo **annuo** nell'ambito del servizio di attività di gestione e manutenzione di patrimoni immobiliari **residenziali** pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) Iva esclusa, - riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018). Il fatturato minimo annuo dovrà includere almeno 3 delle seguenti prestazioni: Sistema Informativo, call center, conduzione centrale termica, conduzione impianti elevatori, gestione e manutenzione impianti ed attrezzature antincendio, per un importo minimo annuo almeno pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Si precisa che non sono compresi a comprova del requisito di cui sopra, commesse aventi ad

oggetto la gestione di patrimonio immobiliare pubblico che non sia destinato alla residenza delle famiglie (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si escludono commesse relative a ospedali, centri accoglienza ecc.)

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86 comma 4 e all. XVII parte I del Codice – per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa– per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante Modello UNICO o dichiarazione IVA. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

L'operatore dovrà presentare altresì il/i contratto/i sottoscritto/i, o qualsiasi altra documentazione tecnica, da cui si evinca l'importo delle singole prestazioni sopra elencate effettuate nelle singole commesse.

B. A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 83 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà aver svolto regolarmente e con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, almeno due servizi analoghi di gestione e manutenzione di immobili di edilizia **esclusivamente** residenziale, di importo complessivo minimo pari a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Ciascun servizio dovrà essere stato reso in modo continuativo per un periodo non inferiore a 24 mesi consecutivi in favore di un'unica Amministrazione Aggiudicatrice ed avere almeno n. 500 unità immobiliari esclusivamente residenziali abitative e comprendente servizi gestionali mediante Sistema Informativo, call center e gestione tecnica.

Si precisa che per gestione di patrimonio immobiliare residenziale abitativo si intende esclusivamente la gestione di unità immobiliari destinate ad uso dimora (a mero titolo esemplificativo, sono inclusi: alloggi studenti, case di cura, ecc).

Non sono quindi compresi a comprova del requisito di cui sopra, commesse aventi ad oggetto la gestione di patrimonio immobiliare pubblico che non sia destinato alla dimora (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi ospedali, centri accoglienza ecc.)

La comprova del requisito è data mediante la presentazione del/i contratto/i sottoscritto/i, o di qualsiasi altra documentazione tecnica, da cui si evidenzi la consistenza del patrimonio

immobiliare gestito.

8.3.2 Requisiti tecnici relativi ai lavori

A. Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all'importo dei lavori da assumere. In particolare l'operatore dovrà essere in possesso di:

Tabella n. 2

CAT.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie) di lavorazioni omogenee	Importo lavori annuo	Importo lavori quadriennale	%
OG1	Opere edili	504.201,30	2.016.805,20	45,84
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie	190.909,44	763.637,76	17,35
OS28	Impianti termici e di condizionamento	155.891,27	623.565,08	14,17
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	102.989,06	411.956,24	9,36
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	28.576,76	114.307,04	2,60
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	117.432,17	469.728,68	10,68
	Totale	1.100.000,00	4.400.000,00	100,00

NB: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

9. INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi ordinari), lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Il requisito di cui all'art. 8 (carenza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 8.2 lett. A) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 8.2 B)

- deve essere posseduto da ogni società partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

Il requisito di cui al punto 8.3.1 A) relativo al fatturato specifico deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso

Il requisito di cui al punto 8.3.1 B) relativo al possesso di servizi analoghi deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente paragrafo 8.3.2 deve essere posseduto dal soggetto che effettuerà le prestazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO ORIZZONTALE i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi

richiesti nel presente Disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento).

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire i servizi nella misura maggioritaria del 40%.

Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

NB: Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di partecipazione alla gara la percentuale di servizi e/o di lavori che intendono eseguire, nonché il relativo possesso dei requisiti, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di prestazioni che assumeranno.

In applicazione dell'art. 92, comma 2, DPR 207/2010 si precisa che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei servizi e/o dei lavori cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, senza possibilità di sanare tale carenza tramite soccorso istruttorio, anche se lo scostamento risulti minimo e anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota delle prestazioni (vedasi Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria sent.

N.6/2019).

9.1 Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i servizi e i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei servizi e dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei servizi e dei lavori che saranno ad essa affidati.

Si precisa sin da ora che le imprese cooptate non assumono il ruolo di operatore e quindi NON dovranno sottoscrivere l'offerta.

9.2 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all' art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui all'art. 8 (carezza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 8.1 lett. A), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 8.2 B) deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.

Il requisito di cui al punto 8.3.1 A) relativo al fatturato specifico deve essere posseduto dal consorzio nel suo complesso.

Il requisito di cui al punto 8.3.1 B) relativo al possesso di servizi analoghi deve essere posseduto dal consorzio nel suo complesso.

Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 8.3.2 deve essere

posseduto:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo, pari a 100 punti, sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica, come di seguito distribuiti:

- punti 80 su 100 per l'offerta qualitativa, ovvero per la qualità e le garanzie delle attività di servizi e lavori e l'affidabilità dell'impresa;
- punti 20 su 100 per l'offerta quantitativa: prezzo offerto per i servizi a canone, ribasso sull'elenco prezzi unitari dei servizi a misura e ribasso sull'elenco prezzi unitari dei lavori extra canone scaturiti da guasto.

11. SOPRALLUGO

Il sopralluogo su alcuni dei complessi immobiliari oggetto d'appalto è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a all'indirizzo pec acerravenna@legalmail.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro le ore 12:00 del giorno 26/07/2019.**

Non saranno prese in considerazione richieste di effettuazione del sopralluogo pervenute successivamente alla data indicata.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di

anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta digitale (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata attraverso il Sistema di Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire attentamente la procedura guidata riportata nelle guide stesse, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.

L'offerta deve essere collocata sul SATER **entro e non oltre** il termine perentorio delle **ore**

12:00 del giorno 26/08/2019.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedente. A tal proposito si specifica che se alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporaneamente come ultima.

La presentazione delle offerte mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione o trasmissione, a lentezza nei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsiasi responsabilità di A.C.E.R. Ravenna .

In ogni caso A.C.E.R. Ravenna, è esonerata da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di SATER.

A.C.E.R. Ravenna si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nel caso di malfunzionamento di SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella sezione "*Atti di gara*" della piattaforma SATER.

Nel caso in cui per effettuare l'offerta si rendesse necessario inserire a sistema file compressi (tipo.zip) si raccomanda di NON sottoscrivere il formato compresso, bensì i singoli file in esso contenuti, non ulteriormente compressi.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs 50/2016 per 365 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data della scadenza della validità delle offerte, la procedura di affidamento sia ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia presentata in sede di gara.

13. CONTENUTO BUSTA A DIGITALE

La busta digitale "*Documentazione amministrativa*" dovrà essere costituita da:

- Allegato 1: "*DGUE*" - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante;
- Allegato 2: "*Dichiarazione impresa ausiliaria*" - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- Allegato 3: "*Dichiarazione integrativa*" - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante;
- Allegato 4: "*Dichiarazione raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – GEIE*" firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante dell'impresa mandataria;
- Allegato 5: "*Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi*" firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante;
- Allegato 6: "*Dichiarazione inerente al rispetto della tracciabilità*" firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante;
- Allegato 7: "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*" firmata dal legale rappresentante dell'Organo comune;
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- Ricevuta di Avvenuto Sopralluogo;
- documento attestante la garanzia provvisoria in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno firmata digitalmente di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria;
- copia scansionata della ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO a favore dell'ANAC;
- Copia scansionata dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità. La produzione di copia della SOA da

parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante;

- Copia scansionata del/i contratto/i, o di qualsiasi altra documentazione tecnica, attestanti il possesso dei requisiti previsti al precedente art. 8.3.1;
- Copia dei bilanci attestanti il possesso del fatturato specifico richiesto all'art 8.3.1 lett A);
- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia scansionata della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate all'art. 21 del presente Disciplinare di Gara;
- In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta la documentazione indicata di seguito. In caso di partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea dovrà essere prodotta la documentazione indicata successivamente.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 5) "*Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie*", in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di servizi e di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 4) "*Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie*" in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di servizi e di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 4) "*Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie*", attestante:
 - i. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di servizi e di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 7) "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*", che indichi:
 - per quali imprese la rete concorre;
 - le rispettive qualificazioni possedute e la quota di servizi e di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma

digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 7) "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*", che indichi le rispettive qualificazioni possedute e la quota di servizi e di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario nonché l'indicazione delle qualificazioni possedute e della quota di servizi e di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte digitalmente dalla mandataria, le dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 7) "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*";
- in caso di RTI costituendo: impegno alla sottoscrizione del contratto di rete a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 7) "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*", rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente

in materia di raggruppamenti temporanei;

- iii. le rispettive qualificazioni possedute e la quota di servizi e di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati o preferibilmente, tramite la compilazione dei modelli di cui all' Allegato n. 3) "*Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie*" e all' Allegato n. 4) "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*".

In particolare:

- Allegato 1: DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

NB La stazione al fine di facilitare gli operatori nella compilazione del DGUE ha predisposta una nota riportante le istruzioni per la compilazione

- Allegato 2: DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 2 con cui l'impresa ausiliaria.

DICHIARA di possedere i seguenti requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare dei quali l'impresa concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento

SI OBBLIGA il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie sopra indicate di cui è carente il concorrente rendendosi, inoltre, responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;

SI OBBLIGA a non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;

DICHIARA di non trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre

imprese partecipanti.

- Allegato 3: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 3) “*Dichiarazioni integrative*” con le quali:

DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis) c-ter) f-bis) e f-ter) del Codice;

DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, secondo una delle seguenti modalità:

- compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all'Allegato n. 3) “*Dichiarazioni integrative*”
- allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere effettuate le prestazioni oggetto dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;

ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

DICHIARA di conoscere e di accettare le disposizioni particolari per l'esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Disciplinare di Gara:

AUTORIZZA qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla gara;

ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30

giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare

rilasciati dal Tribunale di nonché DICHIARA di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, compilando l'apposito Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative" al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

- Allegato 4: DICHIARAZIONE RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI E GEIE

in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di servizi e lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti.

- Allegato 5: DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 6) "Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi" con le quali:

DICHIARA di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale;

DICHIARA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione alle attività svolte;

DICHIARA di non aderire a associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità abbiano relazione con l'attività della Stazione Appaltante;

- Allegato 6: DICHIARAZIONE INERENTE AL RISPETTO DELLA TRACCIABILITÀ

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 6 "Tracciabilità" con le quali:

DICHIARA di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge.

SI IMPEGNA ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;

SI IMPEGNA a comunicare ad A.C.E.R. gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

SI IMPEGNA a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/lavori/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

SI IMPEGNA se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui precedente punto a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia A.C.E.R. Ravenna che la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

SI IMPEGNA ad inviare ad A.C.E.R. Ravenna tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le modalità e di tempi comunicati da A.C.E.R. Ravenna, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai lavori e alle forniture, al fine di permettere ad A.C.E.R. Ravenna di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione.

DICHIARA di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

DICHIARA di essere a conoscenza che A.C.E.R. Ravenna risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.

- Allegato 7: DICHIARAZIONE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

In caso di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica o di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

DICHIARA il nominativo dell' impresa retista mandataria/ capogruppo e i nominativi delle imprese retiste mandanti

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B “OFFERTA TECNICA”

Nella busta telematica devono essere contenuti i seguenti documenti:

- Impegno dell'operatore (Allegato 8)
- Relazione tecnica illustrativa e metodologica che espliciti le caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in oggetto, con esplicito riferimento ai sub criteri di cui alla tabella n. 3

Ciascun sub criterio dovrà costituire un paragrafo della relazione.

La relazione deve essere costituita da un massimo di 20 facciate formato A4, piè pagina riportante il numero di pagina, interlinea 1.5, carattere Arial 10, margini superiori e inferiori 4 cm, sinistro 3 cm, destro 2.5 cm. Sono ammessi all'interno delle facciate inserti di tabelle, grafici, schemi, diagrammi ecc.

Non sono computati nel numero di pagine le copertine e gli eventuali sommari.

Potranno essere allegati alla relazione sino ad un massimo di n. 5 allegati, formato A3.

L'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito

15. CONTENUTO BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA”

La Busta “*Offerta economica*”, contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente sulla base dell'Allegato 9 “*Offerta Economica*” ed è caricata sul SATER secondo modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del->

[sistema/guide](#).

L'operatore economico compilerà l'offerta inserendo nel campo previsto il prezzo offerto per i servizi a canone, il ribasso offerto sui servizi a misura e il ribasso offerto sui lavori extracanone.

Verranno prese in considerazione sino a tre cifre decimali.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente

Sono inammissibili le offerte plurime o superiori o uguali alla base d'asta.

Non sono ammesse offerte parziali o sottoposte a condizione.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il sistema SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la piattaforma informatica, secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>.

La procedura si svolgerà in seduta pubblica, **il giorno 28/08/2019, alle ore 10:00** presso la sede di A.C.E.R. Ravenna, in Via Farini 26 a Ravenna.

La presente vale quindi come convocazione a detta seduta.

La seduta pubblica verrà espletata dal RUP, con la presenza di due testimoni scelti tra i dipendenti di A.C.E.R. Ravenna.

Il RUP procederà alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, quindi:

- a verificare la data e l'ora delle offerte caricate dalle Imprese offerenti nonché la regolarità formale delle stesse. Le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dal presente disciplinare di gara saranno dichiarate inammissibili dal RUP che ne darà conto nel Verbale di gara;
- alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dal presente disciplinare di gara;
- all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

Qualora venissero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa è facoltà del RUP non procedere alla sospensione della stessa ma ammettere

con riserva gli operatori alla successiva fase della procedura, salvo attivare l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 e procedere all'esclusione degli stessi in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal RUP che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax. Qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante il RUP darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sistema SATER – Intercet-ER nella sezione dedicata alla presente procedura.

Concluso l'esame di tutte le buste amministrative, a ciascuna verrà associato uno stato d'esito, reso visibile ai partecipanti alla procedura:

- *“Ammessa”*: in caso di documentazione regolare;
- *“Ammessa con riserva”* : in caso di documentazione da integrare / verificare;
- *“In verifica”* : in caso di documentazione da integrare;
- *“Esclusa”*: inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l'operatore economico dalla gara

Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva, il RUP, procederà quindi:

- all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica;
- a verificare la corretta presentazione e redazione dell'Allegato 8 contenente l'offerta tecnica;

Successivamente le offerte verranno consegnate alla Commissione di gara all'uopo nominata che, in una o più sedute riservate procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri, di cui all'art 17.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all'art. 17 del presente disciplinare di gara.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il RUP, alla presenza della Commissione, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla attribuzione dei relativi punteggi, si procederà dunque all'individuazione dei punteggi complessivi finali ottenuti da ciascun concorrente ed alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per gli aspetti economici e per gli aspetti tecnici, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica qualora siano presenti alle operazioni di gara i rappresentanti degli operatori partecipanti potranno presentare offerta migliorativa ai sensi dell'art. 77, R.d. n. 827 del 23 maggio 1924.

Qualora nessuno di coloro che abbia avanzato offerte uguali sia presente alle operazioni di gara ovvero se i presenti non vogliano migliorare le offerte medesime, il RUP procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. CRITERI

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e ai sub criteri di seguito indicati.

Tabella n. 3

ELEMENTI QUALITATIVI				
CRITERI DI VALUTAZIONE		Ponderazione relativa (sub-peso)	Fattori ponderali (punteggi massimi)	
Criterio A	Organizzazione generale, dotazione dell'impresa, esperienza lavorativa: qualità della soluzione organizzativa del personale impiegato e della soluzione logistica, delle attrezzature tecnico-strumentali-informatiche che l'offerente intende mettere a disposizione per le attività richiesta dalla commessa secondo i sub-criteri:			
Sub Criterio A1	Qualificazione professionali, titoli ed esperienza delle figure operanti nel settore oggetto dell'appalto	Punti 6	Max punti 20	
<i>Criteri: la commissione valuterà tutte le qualifiche, i titoli e le esperienze professionali maturate dal Responsabile delle Attività, dal Coordinatore Tecnico e dal Mediatore Sociale, con valutazione da 0 a 2 punti per ogni figura menzionata</i>				
Sub Criterio A2	Sede operativa, magazzini e materiali, attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera strumentali all'appalto ed alla specificità del territorio	Punti 4		
<i>Criteri: la commissione valuterà le dimensioni espressi in superfici degli uffici, dei magazzini, delle aree adibite al ricovero automezzi; la quantità e qualità dei materiali disponibili a magazzino destinati alle opere in appalto; il numero e le caratteristiche tecniche degli automezzi e dei mezzi d'opera necessari per l'esecuzione degli interventi-</i>				
Sub Criterio A3	Struttura tecnico-operativa dedicata alle specifiche attività richieste dalla commessa	Punti 10		
<i>Criteri: la commissione valuterà la struttura tecnica operativa e l'organizzazione che l'offerente mette in campo per lo svolgimento dell'appalto, facendo riferimento al numero minimo di tecnici qualificati e di squadre operative impegnate nello svolgimento dell'appalto, di cui all'art. 16 del C.S.A.</i>				
Criterio B	Modalità di gestione della commessa: qualità delle procedure adottate e della tempistica assicurata per la gestione della commessa secondo i sub-criteri:			
Sub Criterio B1	Gestione del sistema informatico, aggiornamento anagrafe immobili e rendicontazione gestione delle attività tecniche	Punti 2	Max punti 20	
<i>Criteri: la commissione valuterà la strategia offerta per l'aggiornamento del Sistema Informatico Hyper Fabbricati; verranno valutate le procedure messe in atto per l'aggiornamento dell'anagrafe degli immobili nonché la metodologia da adottare per i report riportanti la gestione delle attività tecniche</i>				
Sub Criterio B2	Gestione dei servizi manutentivi a canone	Punti 7		
<i>Criteri: la commissione valuterà la qualità delle procedure operative offerte per la realizzazione degli interventi a canone previsti nel C.S.A.</i>				
Sub Criterio B3	Gestione dei cantieri temporanei e mobili per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sinistri e danni a terzi	Punti 4		
<i>Criteri: la commissione valuterà le particolari soluzioni organizzative e l'utilizzo di apprestamenti ed opere</i>				

<i>provvisionali che l'appaltatore si impegnerà a garantire durante l'intera durata dell'appalto per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</i>		
Sub Criterio B4	Gestione del Pronto intervento, degli interventi urgenti e reperibilità	Punti 7
<i>Criteri: la commissione valuterà la qualità delle procedure operative e l'organizzazione adottata per il rispetto delle tempistiche prevista nel C.S.A. per gli interventi urgenti ed in reperibilità</i>		
Criterio C	Qualità delle procedure adottate	
Sub Criterio C1	Capacità di applicazione di misure per la gestione della qualità, dimostrato attraverso la presentazione di Certificazione ambientale ISO 9001, rilasciata da Enti di certificati accreditati	Punti 5
<p><i>Nel caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio massimo sarà riconosciuto solo qualora tutti gli operatori componenti il raggruppamento/ Cconsorzio/ Geie siano in possesso della certificazione richiesta;</i></p> <p><i>Qualora il requisito sia posseduto da uno o più dei componenti il raggruppamento / consorzio/ GEIE; il punteggio sarà così attribuito;</i></p> <p><i>- 1.25 punti nel caso in cui l'operatore capogruppo dimostri il possesso della certificazione;</i></p> <p><i>- 1.25 punti in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti (1,25xmandanti con certificazione/n. totale mandanti con certificazione).</i></p> <p><i>(N.B.: in caso di Consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai suoli che le Imprese del Consorzio o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termine di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI).</i></p>		
Sub Criterio C2	Capacità di applicazione di misure per la salute e la sicurezza sul lavoro, dimostrato attraverso la presentazione di Certificazione OSHAS 18001	Punti 5
<p><i>Nel caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio massimo sarà riconosciuto solo qualora tutti gli operatori componenti il raggruppamento/ Cconsorzio/ Geie siano in possesso della certificazione richiesta;</i></p> <p><i>Qualora il requisito sia posseduto da uno o più dei componenti il raggruppamento / consorzio/ GEIE; il punteggio sarà così attribuito;</i></p> <p><i>- 1.25 punti nel caso in cui il capogruppo dimostri il possesso della certificazione;</i></p> <p><i>- 1.25 punti in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti (1,25xmandanti con certificazione/n. totale mandanti con certificazione).</i></p> <p><i>(N.B.: in caso di Consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai suoli che le Imprese del Consorzio o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termine di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI).</i></p>		
Sub Criterio C3	Capacità di intervento su opere o impianti mediante procedure di protezione ambientale, dimostrata attraverso il possesso della iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A e 10B rilasciata dall'Ente Regione.	Punti 5
<p><i>Nel caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio massimo sarà riconosciuto solo qualora tutti gli operatori componenti il raggruppamento/ Cconsorzio/ Geie siano in possesso della certificazione richiesta;</i></p> <p><i>Qualora il requisito sia posseduto da uno o più dei componenti il raggruppamento / consorzio/ GEIE; il punteggio sarà così attribuito;</i></p>		

Max punti 20

<p>- 1.25 punti nel caso in cui il capogruppo dimostri il possesso della certificazione;</p> <p>- 1.25 punti in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti (1,25xmandanti con certificazione/n. totale mandanti con certificazione).</p> <p>(N.B.: in caso di Consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai suoli che le Imprese del Consorzio o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termine di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI).</p>		
Sub-criterio C.4	Capacità di porre in essere il Rating di Legalità e cioè dei principi di comportamento etico indicativi del rispetto della legalità da parte della ditte, dimostrato attraverso dichiarazione dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.	Punti 5
<p>Nel caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio massimo sarà riconosciuto solo qualora tutti gli operatori componenti il raggruppamento/ Consorzio/ Geie siano in possesso della certificazione richiesta;</p> <p>Qualora il requisito sia posseduto da uno o più dei componenti il raggruppamento / consorzio/ GEIE; il punteggio sarà così attribuito;</p> <p>- 1.25 punti nel caso in cui il capogruppo dimostri il possesso della dichiarazione;</p> <p>- 1.25 punti in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti (1,25xmandanti con certificazione/n. totale mandanti con certificazione).</p> <p>(N.B.: in caso di Consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai suoli che le Imprese del Consorzio o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termine di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI).</p>		
Criterion D	Proposte migliorative ed integrative, connesse a servizi ed attività aggiuntive correlate alle attività in appalto	
Sub-criterio D.1	Proposte connesse a servizi ed attività aggiuntive e di elevato interesse e qualità non comprese nelle attività in appalto ma ad esse correlate.	Punti 10
<p><i>Criteri : La commissione valuterà le proposte che indicano in maniera univoca, in termini di quantità e qualità, gli eventuali servizi, lavori ed attività aggiuntive che il concorrente si impegnerà ad eseguire, in ogni caso, durante la durata dell'appalto e che non comportino aumento di costo per la stazione appaltante, intendendosi tali attività ricompensate nei prezzi di appalto.</i></p>		
Sub-criterio D.2	Proposte migliorative e/o integrative	Punti 7
<p><i>Criteri: la commissione valuterà le proposte migliorative e/o integrative, dettagliate in termini di quantità e qualità, che contribuiranno al miglioramento delle attività oggetto dell'appalto.</i></p>		
Sub-criterio D.3	Proposta connessa a sistema di telecontrollo applicato al fabbricato sito a Ravenna via Marzabotto n. 9	Punti 3
<p><i>Criteri: la commissione valuterà le proposte di un sistema di telecontrollo e gestione intelligente, in grado di condurre ad un'efficace ed elevata riduzione dei consumi e , contestualmente, al miglioramento del comfort, della salubrità, della sicurezza, e della fruibilità dell'edificio interessato.</i></p>		

Max punti 20

18. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

In particolare, con riferimento alla offerta tecnica, ogni commissario attribuisce a ciascuno dei

sub criteri qualitativi un punteggio discrezionale, sulla base della seguente scala di valutazione:

Coefficiente	Giudizio
0,00	Non migliorativa
0,20	Limitata
0,5	Sufficiente
0,75	Buona
1,00	Ottima

Per ogni operatore sarà quindi individuata la media dei valori attribuiti dai commissari per ciascun sub criterio.

Al fine di consentire l'assegnazione del massimo punteggio previsto per l'offerta, i punteggi dei sub-criteri verranno riparametrati assegnando il massimo punteggio attribuibile alla proposta che ha ottenuto il punteggio maggiore e assegnando proporzionalmente il punteggio agli altri concorrenti con la seguente formula:

$$P = [P_M \times (P_i/P_{max})]$$

dove:

P = punteggio riparametrato;

P_M = punteggio massimo attribuibile;

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

P_{max} = punteggio più alto attribuito prima della riparametrazione.

Sarà quindi attribuito il coefficiente 1 all'offerta migliore e di seguito saranno riparametrati tutti gli altri punteggi.

Si precisa che saranno ammesse all'apertura della busta economica solo gli operatori che avranno ottenuto un punteggio nell'offerta tecnica almeno **pari a 50 punti**.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare anche solo alcune delle proposte migliorative presentate dal concorrente.

I criteri di natura quantitativa verranno valutati secondo le formule di seguito meglio precisate:

E1) OFFERTA PREZZO DEI SERVIZI A CANONE FORFETTARIO max 4 PUNTI

Il prezzo è fissato in € 859.972,00 annuali (euro ottocentocinquantanovemilanovecentosettantadue/00) oneri di sicurezza esclusi. Al prezzo

offerto più basso verrà attribuito il punteggio massimo previsto; alle altre offerte verrà attribuito il punteggio come previsto dall'allegato G, metodo aggregativo-compensatore, del DPR n. 207/2010

$$E1_i = (P_{\min}/P_i)$$

dove:

P_{min}: migliore offerta (prezzo più basso offerto, sui servizi a canone forfettario, tra tutte le offerte ammesse);

P_i: prezzo offerto dal concorrente i-esimo;

E1_i: valore attribuito al coefficiente riferito al sub-elemento E1 rispetto all'offerta del concorrente i-esimo.

Si precisa che i prezzi P_i sono prezzi offerti dai concorrenti per le prestazioni di servizio a canone forfettario, come da C.S.A.

E2) RIBASSO SUI PREZZI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI A MISURA max 8 PUNTI

Il prezzo è fissato in € 904.154,00 annuali (euro novecentocinquantaquattromilacentocinquantaquattro/00) oneri di sicurezza esclusi.

Al ribasso più consistente di detto prezzo verrà attribuito il punteggio massimo previsto; alle altre offerte verrà attribuito il punteggio in modo proporzionale come previsto dall'allegato G, metodo aggregativo-compensatore, del DPR n. 207/2010

Il coefficiente E2_i è determinato dalla seguente formula:

$$E2_i = (R_i/R_{\max})$$

dove:

R_i: il ribasso percentuale sull'elenco prezzi per le attività di servizi a misura offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max}: il ribasso percentuale sull'elenco prezzi per servizi a misura più elevato fra le offerte ammesse;

E2_i: valore attribuito al coefficiente riferito al sub-elemento E2 rispetto all'offerta del concorrente i-esimo.

E3) RIBASSO SUI PREZZI DEI LAVORI EXTRACANONE A MISURA max 8 PUNTI

Il prezzo è fissato in € 1.054.130,00 annuali (euro

unmiliocinquantatromilacentotrenta/00) oneri di sicurezza esclusi.

Al ribasso più consistente di detto prezzo verrà attribuito il punteggio massimo previsto; alle altre offerte verrà attribuito il punteggio in modo proporzionale come previsto dall'allegato G, metodo aggregativo-compensatore, del D.P.R. n. 207/2010

Il coefficiente E3i è determinato dalla seguente formula:

$$E3_i = (R_i/R_{max})$$

dove:

R_i: il ribasso percentuale sull'elenco prezzi per le attività di lavori extra canone a misura offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max}: il ribasso percentuale sull'elenco prezzi per interventi di lavori a misura più elevato fra le offerte ammesse;

E3_i: valore attribuito al coefficiente riferito al sub-elemento E3 rispetto all'offerta del concorrente i-esimo.

Si precisa che gli interventi di lavori a misura ai quali si riferisce il ribasso sull'elenco prezzi sono gli interventi manutentivi da guasto, di risoluzione delle emergenze e di adeguamento impiantistico, per i quali la modalità di determinazione del corrispettivo sono a misura.

19. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il punteggio finale per ciascuna offerta sarà attribuito mediante il metodo *aggregativo – compensatore* come di seguito specificato.

In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato ottenuto, in base ai criteri di valutazione sopra indicati, con la seguente formula:

$$K_i = (A1_i \times 6) + (A2_i \times 4) + (A3_i \times 10) + (B1_i \times 2) + (B2_i \times 7) + (B3_i \times 4) + (B4_i \times 7) + (C1_i \times 5) + (C2_i \times 5) + (C3_i \times 5) + (C4_i \times 5) + (D1_i \times 10) + (D2_i \times 7) + (D3_i \times 3) + (E1_i \times 4) + (E2_i \times 8) + (E3_i \times 8)$$

Dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;
- A_{1i}, A_{2i}, A_{3i}, B_{1i}, B_{2i}, B_{3i}, B_{4i}, C_{1i}, C_{2i}, C_{3i}, C_{4i}, D_{1i}, D_{2i} e D_{3i} sono i coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, assegnati all'offerta tecnico – qualitativa del concorrente i-esimo rispetto ad ognuno dei criteri di valutazione A), B), C) e D) indicati nella tabella di cui sopra;
- E_{1i}, E_{2i} e E_{3i} sono coefficienti compresi tra 0 e 1, relativi ai tre sub-criteri in cui si

suddivide l'elemento di valutazione E "*Offerta quantitativa*" che saranno calcolati, in riferimento all'offerta economica del concorrente i-esimo, mediante le formule sopra indicate.

Si precisa che i fattori di ponderazione relativa assegnati ad ogni sub-criterio di valutazione (la cui somma per insieme degli elementi di valutazione è pari a 100) sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto:

Sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti

di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice della quota di servizi e/o lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti) sono sanabili

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 (e dell'art. 83, comma 9), la mancata puntuale indicazione, in sede di offerta, dei costi della manodopera comporta necessariamente l'esclusione dalla gara e tale lacuna non è colmabile attraverso il soccorso istruttorio qualora l'operatore non dimostri di aver tenuto conto di detti costi nella formulazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

21. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C *“Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)”* di cui alla Parte II^a del *“Documento di Gara Unico Europeo”* (Allegato n. 1), dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.

L'operatore economico che ricorre all'avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad esempio: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc....).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente" o "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta:

- copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi;

- copia dei contratti, o di qualsiasi altra documentazione tecnica, attestante il possesso dei requisiti relativi alla prestazione di servizi di cui il concorrente intende avvalersi;
- dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione dell'Allegato n. 2 "*Dichiarazione Impresa Ausiliaria*", con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- D.G.U.E. "*Documento di Gara Unico Europeo*" (Allegato n. 1), da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:

Parte II "*Informazioni sull'operatore economico*":

Sezione A "*Informazioni sull'operatore economico*"

Sezione B "*Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico*";

Parte III "*Motivi di Esclusione*" - Tutte le sezioni;

Parte IV "*Criteri di selezione*"

Sezione A "*Idoneità*":

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

Parte VI "*Dichiarazioni finali*"

"*Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*" presente in calce all'Allegato n. 3) "*Dichiarazioni Integrative*"

- PASSOE dell'ausiliaria.
- L'Allegato 1), l'Allegato 2) e la "*Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*" presente in calce all'Allegato n. 3) "*Dichiarazioni Integrative*" devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi

previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);

- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, comma 8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara o la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro

tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

22. SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare;
- l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei servizi o dei lavori, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 comma 4 e comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dei servizi e/o dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

23. SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell'art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub- contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- elenco del personale autorizzato a svolgere la prestazione;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

24. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’

MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell’art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

Pertanto, le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell’appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “*White list*” tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92 comma 2 e comma 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell’Interno.

25. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da

- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 223.600,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile

all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso –Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. Sede centrale P.zza Garibaldi n. 6 Ravenna IBAN IT44F0627013199T20990000011 intestato Acer Ravenna
- con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte come di seguito indicato:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso il Tesoriere dell'Amministrazione, l'operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico: l'operatore economico dovrà:

- acquistare titoli garantiti dallo Stato italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale

rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma);

- Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l'operatore economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario.

La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

L'operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto garante copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scansionata dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,

solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

26. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 (euro duecento/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "*Servizio Riscossione Contributi*".

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (CIG 79784709B8) alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "*certified by*"), MasterCard (con la gestione del protocollo "*secure code*"),

Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "*pagamenti effettuati*" sul Servizio Riscossione Contributi;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

(per i soli operatori economici esteri)

- Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

27. VERIFICA ANOMALIA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, o di esperti appositamente nominati, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Rimane ferma la possibilità per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo, di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, risulti anomala. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, se ritenuto necessario, esamina in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procedere..

28. VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA

La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma

4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - AVCpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

Parallelamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP procederà, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del suddetto Decreto.

Il RUP si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione formulata è soggetta ad approvazione da effettuarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento

della proposta di aggiudicazione.

Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione Appaltante.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato ad A.C.E.R. Ravenna stesso, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna delle prestazioni in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi e dei lavori ordinati dal direttore dell'esecuzione, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione appaltante.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.50/201 e s.m.i., dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

A.C.E.R. Ravenna si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a

tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione. La presentazione delle offerte non vincola A.C.E.R. Ravenna all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che A.C.E.R. Ravenna si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque, rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per A.C.E.R. Ravenna e salvo eventuale verifica di congruità.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "*antimafia*", il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, verrà segnalato il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente e si provvederà all'escussione della garanzia provvisoria. In tale eventualità, sussiste la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, si potrà interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.

29. COMMISSIONE DI GARA

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione ad A.C.E.R. Ravenna.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella eventuale valutazione della congruità delle offerte tecniche. A.C.E.R. Ravenna, sul profilo del committente, nella sezione "*amministrazione trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula

dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

30. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di tutelare i diritti dei lavoratori previsti dalla legge e dai contratti collettivi e al fine di garantire la continuità di alcuni servizi ritenuti essenziali nell'attività di Acer Ravenna, si precisa sin da ora che in caso di aggiudicazione, l'operatore si dovrà impegnare ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento di alcuni i servizi, i lavoratori che già sono adibiti, titolari di un contratto di lavoro subordinato *sine die* con il precedente gestore, garantendo le condizioni economiche e contrattuali già in essere, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico –organizzativo o di manodopera previste.

In particolare l'operatore economico sarà chiamato ad assumere ed utilizzare almeno n. 2 addetti al servizio di call center e 4 addetti che garantiscano il pronto intervento H24.

31. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in seduta pubblica. Con tale adempimento sono chiuse le operazioni di gara e si trasmettono alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre

trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

32. TRANSACTION FEE

L'Aggiudicatario è tenuto a rimborsare le spese tecniche sostenute per la predisposizione della gara, con le modalità che verranno indicate da A.C.E.R. Ravenna, che ammontano ad € 25.000,00 (venticinquemila/00).

Nell'importo di cui sopra sono comprese le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici
- ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di collaudo;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“in vista della difesa in*

giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto". Il trattamento è strettamente necessario e unicamente finalizzato al corretto e completo svolgimento della nostra attività nei suoi confronti (finalità precontrattuali e contrattuali relativi a servizi, lavori e forniture). Saranno, inoltre, tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura (finalità amministrative e contabili, adempimento di obblighi di legge).

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 12-23 2016/679 rivolgendosi direttamente al responsabile del trattamento dei dati, tra cui:

- conoscere quali dati sono registrati e la loro origine e le finalità di trattamento (Diritto di accesso);
- ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati (Diritto di rettifica e cancellazione);
- conoscere le limitazioni al trattamento (Diritto di limitazione);
- ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (Diritto alla portabilità);
- opporsi al trattamento dei dati per fini diversi da quelli dichiarati (Diritto di opposizione).

Il Titolare del Trattamento Acer Ravenna.

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, nella figura della società AP & Partners S.r.l. di Ferrara.

34. TRACCIABILITA'

In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG _____) e il codice unico del progetto in questione (CUP J72H19000030005). Il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare ad A.C.E.R. Ravenna gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ad A.C.E.R. Ravenna gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

A.C.E.R. Ravenna verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto A.C.E.R. Ravenna provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., A.C.E.R. Ravenna provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...) al momento della ricezione da parte di A.C.E.R. Ravenna della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere A.C.E.R. Ravenna in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare ad A.C.E.R. Ravenna tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

35. AVVERTENZE GENERALI

- E' espressamente stabilito che il presente bando non vincola in alcun modo

A.C.E.R. Ravenna né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; A.C.E.R. Ravenna si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.

- E' espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre A.C.E.R. Ravenna resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- A.C.E.R. Ravenna si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.
- A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Sezione di Bologna, entro i termini previsti dal citato articolo.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. A.C.E.R. Ravenna si riserva inoltre la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azione di risarcimento dei danni e/o pretese di indennità e compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da parte dei concorrenti.

Sommario

1. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)	1
2. REGISTRAZIONE DELLE DITTE	2
4. OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO DELL'APPALTO - DURATA	5
SERVIZI COMPENSATI A CANONE.....	5
SERVIZI EXTRA CANONE COMPENSATI A MISURA	5
LAVORI ED OPERE EXTRA CANONE.....	6
5. DURATA	6
6. IMPORTO DELL'APPALTO	7
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
8. REQUISITI GENERALI	12
9. INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	21
11. SOPRALLUGO	21
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
13. CONTENUTO BUSTA A DIGITALE	24
14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B “OFFERTA TECNICA”	32
15. CONTENUTO BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA”	32
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	33
17. CRITERI	35
18. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	38
19. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	41
20. SOCCORSO ISTRUTTORIO	42
21. AVVALIMENTO	43
22. SUBAPPALTO	47
23. SUBAFFIDAMENTI	48
24. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA	49
25. GARANZIA PROVVISORIA	49
26. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC	53
27. VERIFICA ANOMALIA	54
28. VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA	55
29. COMMISSIONE DI GARA	58
30. CLAUSOLA SOCIALE	59
31. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	59
32. TRANSACTION FEE	61
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE	61
34. TRACCIABILITÀ	62
35. AVVERTENZE GENERALI	63